



Tribunale ordinario di Taranto

Presidenza

Via Marche s.n. - tel. 099-7343258/259

presidente.tribunale.taranto@giustiziacert.it - segrpresid.tribunale.taranto@giustizia.it

prot.tribunale.taranto@giustiziacert.it - tribunale.taranto@giustizia.it

Taranto, 4 giugno 2025

OGGETTO: adempimenti conseguenti alla sentenza n. 76 del 30 maggio 2025 della Corte Costituzionale relativa al trattamento sanitario obbligatorio.

Con la sentenza in oggetto (appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge 23.12.1978, n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che:

- a) il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, se esistente;
- b) il giudice tutelare senta la persona sottoposta al trattamento prima di convalidare il TSO;
- c) il decreto di convalida sia notificato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, se esistente.

Di conseguenza, il testo della norma nelle parti interpolate (commi 1-2-3-4), è il seguente:

Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere **«comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»** notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.

Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni **«, sentita la persona interessata»** e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco **«e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente»**. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei

confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.

Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione **«alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»** al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.

Alla luce delle novità così introdotte si impone la necessità di fornire indicazioni operative, idonee a garantire uniformità di trattazione e massimo rispetto delle garanzie costituzionali della persona sottoposta al TSO.

A tal fine, sentiti nella riunione odierna la presidente di sezione, i giudici tutelari, la dirigente amministrativa e i direttori di sezione, il dott. Giuseppe Carbotti (responsabile RSD – Rischio clinico della ASL Taranto) e la dott.ssa Anna Cristina Dellarosa (direttore del DSM presso la ASL Taranto), si specifica quanto segue.

1. Obblighi dei Comuni

Il provvedimento con il quale il Sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere:

- comunicato immediatamente all'interessato e al suo legale rappresentante (genitore, tutore, amministratore di sostegno) ove esistente (genitore, tutore o amministratore di sostegno), nonché
- trasmesso, sollecitamente e in ogni caso entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale (o soggetto all'uopo incaricato) al Giudice tutelare negli orari di apertura degli uffici del Tribunale, ovvero dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno. Nella giornata del sabato e nei prefestivi, salvo il caso di atti prossimi alla scadenza in orario anteriore, il termine per la ricezione degli atti è fissato dalle ore 11:30 alle ore 13:30. L'assoluta necessità di depositare la richiesta in orario successivo dovrà essere previamente comunicata al cancelliere di turno, contattabile all'utenza che sarà indicata ai Comuni, al fine di consentire al Giudice tutelare di organizzare l'audizione in tempo utile rispetto alle prescritte 48 ore. Solo eccezionalmente e in orario di ufficio (ore 9:00-13:00) è consentito l'inoltro a mezzo *mail* all'indirizzo *peo* tso.tribunale.taranto@giustizia.it, modalità che non esime il Comune dal successivo deposito materiale dell'atto presso il Tribunale.

Il messo comunale deve consegnare alla cancelleria del giudice tutelare i seguenti documenti, tutti insieme e completi:

- a) il provvedimento sindacale (contenente data e ora), redatto su proposta motivata di un medico (art. 33, comma 3, L. 833/1978) e convalidata da parte di un medico della unità sanitaria locale (con indicazione di data e ora); esso deve essere motivato dettagliatamente in merito alla ricorrenza delle seguenti condizioni (art. 34, comma 4 L. cit.):

1. alterazioni psichiche che richiedano urgenti interventi terapeutici;

2. attività compiuta per acquisire il consenso al trattamento e condotte che configurino il rifiuto delle cure;
 3. impossibilità di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere;
 - b) la prova della comunicazione all'interessato dell'atto da convalidare;
 - c) l'indicazione precisa dell'ospedale dove la persona è ricoverata.
- Se la persona non parla italiano, la richiesta deve essere tradotta in una lingua che conosce, a cura del Comune, e deve includere il nome e i contatti dell'interprete nominato dal medesimo Comune.
- In caso di mancanza anche di uno solo di questi documenti, il Comune sarà richiesto di completare la trasmissione entro i termini previsti per la convalida.

2. Adempimenti dell'Azienda sanitaria

L'ASL dovrà comunicare tempestivamente all'indirizzo tso.tribunale.taranto@giustizia.it il nominativo di un referente tecnico, il relativo contatto telefonico e l'indirizzo @ istituzionale (possibilmente dedicato) presso cui ricevere il *link* per il collegamento audiovisivo, che dovrà avvenire a mezzo della piattaforma *Microsoft Teams*.

3. Compiti della cancelleria

Ricevuta la documentazione (ed ottenuti gli eventuali atti mancanti) la cancelleria addetta al settore volontaria giurisdizione, ovvero il personale amministrativo di turno, provvederà a:

- a) contattare immediatamente il giudice di turno, secondo il calendario all'uopo predisposto;
- b) contattare il referente della struttura affinché lo stesso, in ragione dello stato di salute del paziente, indichi al giudice la fascia oraria in cui si potrà procedere all'audizione in condizioni tali da consentire una fattiva collaborazione;
- c) ricevere il decreto di fissazione dell'audizione (che va comunicato al rappresentante legale -se esistente- della persona sottoposta al TSO);
- d) comunicare al Comune e all'Azienda Sanitaria coinvolta:
 1. il decreto di fissazione dell'udienza;
 2. le informazioni necessarie sull'udienza stessa (data, ora, modalità);
 3. il *link* per il collegamento se l'udienza si svolge da remoto;
- e) attivare il collegamento da remoto;
- f) assicurare la presenza dell'interprete, ove necessario;
- g) notificare il provvedimento di convalida all'interessato o al suo legale rappresentante, se esistente.

4. Audizione dell'interessato

L'ascolto della persona sottoposta a TSO in ambito ospedaliero sarà effettuato dal Giudice tutelare, alternativamente, in presenza o tramite collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis c.p.c., previa identificazione del paziente da parte del personale sanitario della struttura a tanto abilitato. La verbalizzazione sarà assicurata dal cancelliere o dal funzionario addetto all'upp.

5. Turnazioni

Il servizio di convalida dei TSO sarà garantito mediante turni settimanali programmati mensilmente dalla presidente di sezione e dalla dirigente amministrativa.

La presente direttiva è immediatamente operativa e verrà pubblicata sul sito del Tribunale, comunicata a tutti i giudici della prima sezione civile e al personale delle cancellerie interessate, nonché trasmessa:

- ✓ ai Sindaci dei Comuni del circondario;
- ✓ al Commissario straordinario della ASL Taranto (direttoregenerale.asl.taranto@pecrepar.puglia.it) e al Direttore del DSM della stessa ASL;
- ✓ alla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- ✓ alla Prefettura;
- ✓ al Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

La Presidente del Tribunale
Rosa Anna Depalo
(documento firmato digitalmente)